



Publicato all'Albo della Sede della
Autorità Portuale di Venezia
dal 11.12.2003 al 29.12.2003
Venezia, 30.12.2003

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Autorità Portuale di Venezia

ORDINANZA N. 173 DEL 11 DIC. 2003

UTILIZZO DI GAS TOSSICI IN AMBITO PORTUALE

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto 25 gennaio 2000 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l'art. 8, comma 3 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche e integrazioni, recante le attribuzioni facenti capo al Presidente dell'Autorità Portuale ed in particolare quella di provvedere al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali nonché quella di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'art. 6, comma 7 della medesima legge, sulla base delle disposizioni di legge in materia;

VISTI gli articoli 6 e 24 della Legge 84/94, concernenti la sicurezza e igiene del lavoro nelle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1 della succitata legge, e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nel porto;

VISTO inoltre l'articolo 24 comma 2.bis della Legge 84/94 che, ferme restando le attribuzioni delle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, nonché le competenze degli uffici periferici di Sanità Marittima del Ministero della Sanità, affida alle Autorità Portuali i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa;

VISTO il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche e integrazioni concernente l'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

VISTO il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 concernente l'adeguamento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzioni, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;

VISTO l'articolo 41 del Regio Decreto 09.01.1927, n. 147 concernente l'utilizzo di gas tossici nell'ambito dei porti o del demanio pubblico marittimo;

RITENUTO necessario, alla luce dell'ormai consolidata legge 84/94 e D.Lgs 272/99 nelle premesse citate, aggiornare le procedure relative al rilascio della licenza per l'utilizzo di gas tossici nell'ambito del Demanio marittimo terrestre;

CONSIDERATE le condizioni relative al verbale di riunione avvenuta presso la locale Capitaneria di Porto il giorno 17.04.2003 in cui si è comunemente deciso di affidare all'Autorità Portuale di Venezia il rilascio delle licenze per l'uso di gas tossici di cui al Regio Decreto 147/27, nelle premesse citate, relativamente all'ambito del Demanio marittimo terrestre;



Autorità Portuale di Venezia

IN VIRTU' dei poteri conferiti

ORDINA

Articolo 1

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 del Regio decreto 09.01.1927, n. 147 nelle premesse citato e sue successive modifiche ed integrazioni che intende utilizzare un gas tossico nell'ambito portuale o nel demanio pubblico marittimo, ne fa istanza su carta bollata da 10,33 all'Autorità Portuale di Venezia Direzione Sicurezza e Ambiente Zattere 1401 30123 Venezia. Rimane di competenza dell'Autorità Marittima l'autorizzazione all'impiego dei gas tossici a bordo delle navi.

Articolo 2

L'Autorità Portuale decide in merito al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi, sentita l'Autorità Marittima ed eventualmente, per gli aspetti di competenza, l'AUSL e/o il Chimico di Porto. L'autorizzazione di cui sopra viene rilasciata per l'attività presso una singola impresa portuale, autorizzata ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 84/94. L'autorizzazione ha validità annuale.

Articolo 3

Qualora l'impresa di cui al precedente articolo 1 intenda utilizzare i gas tossici presso le aree di altre imprese portuali deve ripetere l'istanza per ognuna di esse, con le stesse modalità riportate nella presente ordinanza.

Articolo 4

L'istanza di cui ai precedenti articoli 1 e 4 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia della visura camerale della Camera di Commercio;
- copia della polizza di copertura assicurativa;
- elenco dei dipendenti che eseguiranno i trattamenti presso il porto di Venezia;
- copia del documento di identità dell'amministratore;
- copia dell'autorizzazione del Sindaco del Comune della sede legale della ditta;
- copia della presa d'atto dell'accettazione da parte di libero professionista dell'incarico di Direttore Tecnico della ditta;
- descrizione delle operazioni per l'esecuzione delle quali si chiede autorizzazione;
- copie delle patenti di abilitazione all'uso di gas tossici del personale operativo;
- planimetria dell'area portuale gestita dall'impresa portuale nella quale verranno effettuati gli interventi;
- copia dell'atto di coordinamento, ex articolo 7 del D.lgs 626/94 con l'impresa portuale in cui andrà ad operare;
- estratto del "manuale di fumigazione" redatto ad uso interno;
- copia della nomina del medico aziendale
- copia della nomina del R.S.P.P.;
- copia della nomina del responsabile tecnico;



Autorità Portuale di Venezia

- copia della valutazione dei rischi 626/94;
- copia delle etichette adesive applicate al contenitore.

Articolo 5

L'impresa autorizzata all'utilizzo dei gas tossici deve inoltre:

- applicare tutte le procedure di sicurezza previste dalla normativa vigente e da quelle indicate dall'impresa portuale in cui va a operare;
- comunicare, prima dell'inizio del trattamento, via fax oppure con mezzo informatico, all'Autorità Portuale Direzione sicurezza e Ambiente Area Sicurezza, all'Autorità Marittima, alla Sanità Marittima ed all'Agenzia delle Dogane, l'effettuazione di ogni trattamento fornendo ogni indicazione utile per la localizzazione dell'area di intervento.

Articolo 6

Fermo restando le sanzioni previste dalle normative specifiche, i contravventori alle norme di cui alla presente Ordinanza saranno in via amministrativa sanzionabili ai sensi dell'art. 1174, secondo comma, del Codice della Navigazione ed a quanto previsto dall'ordinanza dell'Autorità Portuale N. 156/2002 nelle premesse citata.

Articolo 7

la presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

Venezia, 11 DIC. 2003

Il Presidente
Claudio Boniciolli